

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3011

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAVASIO, REBULLA, BRUNI FRANCESCO, RIGHI, AZZOLINI, CORSI, GELPI, BORRA, BIANCHINI, ORSE-  
NIGO, RIVERA, SANGALLI, CACCIA, PERRONE, SAVIO,  
CARRUS, BATTAGLIA PIETRO, ROSINI, GOTTARDO**

*Presentata il 14 luglio 1988*

**Provvedimenti a favore di particolari categorie  
di grandi invalidi di guerra**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — 1. — Le proposte contenute nel presente progetto di legge, che sottoponiamo al vaglio critico e scrupoloso della vostra competenza, trovano la più ampia giustificazione nelle carenze, talune anche vistose, riscontrabili nelle norme vigenti nel campo della pensionistica di guerra, aggiornate con il disposto della recente legge n. 656 del 6 ottobre 1986 « Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra »: diciottesimo e, per ora, ultimo di una lunga serie di provvedimenti emanati in materia nel quarantennio che ci separa dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.

A ben guardare di queste carenze era conscio anche lo stesso Parlamento, visto

che, come risulta dal resoconto ufficiale della seduta della Commissione finanze della Camera in data 5 giugno 1986, nell'accingersi ad approvare il testo in esame della legge summenzionata, frutto di studiati aggiustamenti e compromessi con la copertura finanziaria, la Commissione finanze sentiva il dovere di insistere per votare all'unanimità l'ordine del giorno n. 0/3668/1/6 che raccoglieva le indicazioni per la soluzione dei principali problemi rimasti aperti. Significativi particolarmente appaiono, per il nostro assunto, i seguenti punti di questo ordine del giorno: 6) « aggiornare i criteri di classificazione di talune infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scienti-

fiche e conferire la giusta rilevanza, ai fini della valutazione complessiva, alle infermità insorte per interdipendenza o con causa da quelle pensionate»; 7) « rivedere le tabelle F ed F1 relative ai cumuli tenendo presente la reale incidenza di più infermità su di uno stesso soggetto ».

Dal canto suo anche il Governo riconosceva la fondatezza di queste specifiche istanze, manifestando, per bocca dell'onorevole Ravaglia, al tempo sottosegretario di Stato per il tesoro, la disponibilità ad accogliere quanto meno come raccomandazione.

Aggiungasi che l'orientamento del Parlamento, favorevole ad interventi sostanziosi a beneficio dei grandi invalidi di guerra, non era certamente occasionale; infatti nei criteri additati nell'articolo 1 della legge delega al Governo, 23 settembre 1981, n. 533, leggiamo alle lettere d), e) ed f): « un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi » — « il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra » — « l'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse ». Del tutto coerente apparve, pertanto, il parere sfavorevole delle Camere sul merito del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, attuativo di quella legge delega, in quanto recepiva ed attuava solo parzialmente i sopra enunciati obiettivi.

Diretta conseguenza fu la presentazione al Senato, nella successiva legislatura, dei disegni di legge nn. 141, 705, 1145 e 1150 come reazione e costruttiva proposizione mirante a sanare i problemi lasciati irrisolti dal decreto del Presidente della Repubblica citato.

2. — Le modifiche normative ed i miglioramenti economici, che sostanziano il presente articolato, sono a favore di alcune « particolari categorie di grandi invalidi di guerra », cui appartengono un gruppo ben individuato e circoscritto di militari ex combattenti e di cittadini civili, i più colpiti nel fisico dagli eventi bellici: si tratta, infatti, di soggetti portatori di più superinvalidità, coesistenti o meno con la cecità, ovvero affetti dalla privazione visiva (di per sé ascritta al punto 1 della lettera A della tabella E — Assegni di Superinvalidità — annessa alla legge citata n. 656 del 1986) abbinata o alla perdita dell'udito o all'amputazione di arti.

Le provvidenze che si propongono, considerate nel loro insieme, discendono dall'applicazione consequenziale e coerente di un criterio di valutazione dell'invalidità, innovante se pur non nuovo, cui sottende una « filosofia » che ci pare doveroso caldeggiare per la sua maggiore equità. La disamina della casistica appena riportata ci fa imbattere per lo più in situazioni talmente drammatiche, per le quali il ricorso alla valutazione relativa alla perdita della capacità lavorativa, identificata in una invalidità pari al 100 per cento, non ha assolutamente senso in quanto il danno alla integrità fisica, sensoriale e motoria, è tanto grave da comportare la perdita pressoché totale dell'autonomia personale e la conseguente dipendenza dall'altrui assistenza.

Il superamento del criterio di valutazione, attinente alla perdita della capacità lavorativa, è da sostituirsi con quello più realistico ed articolato che considera basilare il pregiudizio arrecato al bene primario ed insurrogabile della « salute », garantita soltanto dall'integrità psico-fisica.

Ciò costituisce un vero e proprio salto di qualità, poiché tiene conto della compromissione della « vita di relazione », nonché della sfera emozionale e più in generale dei rapporti sociali.

Questa interessante tesi, che non può non far riflettere, è sostenuta con dovizia di argomentazioni in alcune pubblicazioni

a tutti accessibili degli illustri professori di Medicina legale Antoniotti di Roma ed Introna di Padova. Dato acquisito dalle loro ricerche è il rilievo che la compresenza di una pluralità di minorazioni incide con effetti moltiplicativi del danno, nel complesso assai più grande che la somma aritmetica dei danni addotti dalle singole invalidità, prese a se stanti. È evidente che questo assunto, in piena aderenza con l'asserito carattere risarcitorio di ogni assegno e voce del trattamento pensionistico di guerra (Cfr. articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), esige che venga abbandonato e addirittura ribaltato il criterio attualmente purtroppo applicato, che attribuisce ad una seconda e terza superinvalidità o infermità, coesistenti con la prima, un valore secondario ai fini economici, inferiore a quello conferito per la medesima invalidità presente da sola in un soggetto per il resto sano.

3. — Soffermiamoci per un momento sul concetto precedentemente toccato per rilevare che l'effetto moltiplicatore del danno, prodotto dalle pluriminorazioni, risulta tanto più marcato e palese qualora alla perdita, anatomica o funzionale, di un organo e/o apparato venga ad abbinarsi quella di organi e/o apparati deputati a svolgere funzione vicariante o di supplenza. Anche se non ne vengono tratte le giuste conseguenze pratiche, alla legislazione vigente non è estraneo questo principio si legge nell'ultimo comma del punto F dei criteri per l'applicazione delle tabelle A e B quanto segue: « Va altresì considerato alla stregua di — organi pari — quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente) ».

Tale esplicitazione chiarisce ulteriormente il contenuto dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 « Perdita totale o parziale dell'organo superstite ».

Dalle considerazioni esposte si deve inferire che l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista a favore dei grandi invalidi di guerra (la cui maggiorazione per le diverse categorie viene richiesta in questa proposta di legge con motivazioni puntualizzate articolo per articolo) rappresenta in ogni caso uno strumento di natura risarcitoria, certamente non accessorio, finalizzato a risarcire non tanto il danno all'integrità fisica, quanto la perdita totale o la grave compromissione dell'autonomia nella vita relazionale e persino dall'autosufficienza personale, che immancabilmente vengono a prodursi in presenza di gravi e combinate minorazioni.

Integrità fisica, autosufficienza personale, pienezza della vita di relazione, concorrendo ad assicurare la libertà della persona umana, ne costituiscono, ci si passi la ulteriore sottolineatura, aspetti peculiari e prerogative essenziali assai più del fattore « capacità lavorativa »: la loro compromissione, nei casi più gravi, riduce l'esistenza ad una sorta di rudere vegetativo ove non soccorra un costante aiuto esterno.

4. — *Articolo 1.* Con il primo comma dell'articolo 1 si propone, in primo luogo, la estensione della speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, di cui all'articolo 8 della più volte citata legge n. 656 del 1986, oltre agli attuali beneficiari anche ad altri soggetti colpiti da una seconda super-invalidità, di cui alle lettere A e A-bis della tabella E, senza dubbio bisognevoli di una uguale appropriata assistenza (amputati ai quattro arti, fino al limite delle due mani e dei due piedi insieme, ciechi paraplegici, ciechi mentali, cieco-sordi assoluti).

A proposito di questi ultimi, forse non è inutile sottolineare la situazione di tragico isolamento in cui essi versano, isolamento prodotto non da barriere architettoniche, bensì da buio e silenzio, ossia di privazione di qualsiasi forma di comunicazione proveniente dal mondo esterno; se ne trae che l'assistenza, o meglio gli assistenti, assurgono ad unico veicolo di

tali comunicazioni e messaggi, interpreti indispensabili di una realtà circostante sinistramente ignota. Giova al riguardo richiamare quanto in precedenza accennato sul moltiplicarsi del danno ove venga a mancare la funzione o l'apparato vicariante: in questo caso l'udito rispetto alla vista.

In secondo luogo si chiede la elevazione di questa speciale indennità aggiuntiva a lire 3.276.000 mensili onde possa garantirsi a tutti una assistenza continuativa, 24 ore su 24, mediante l'avvicendamento indispensabile di 4 persone; ciò è possibile per la dichiarata cumulabilità con la indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, sostitutiva degli accompagnatori militari, prevista dall'articolo 3 della medesima legge.

Per le enormi difficoltà che parimenti incontrano e per la conseguente esigenza di gradualità nel trattamento, con il comma 2 si intende introdurre detto assegno aggiuntivo, per un importo dimezzato, pari cioè alla misura attuale di lire 1.638.000, a favore di soggetti privi della vista affetti altresì da una seconda superinvalidità, precisamente dalle lesioni gravi contemplate al punto 1 della lettera B della tabella di superinvalidità o dalla amputazione di almeno due arti.

L'onere che si prevede per il complesso delle provvidenze di questo articolo è certamente modesto, trattandosi di un numero di casi inferiori al centinaio, soggetti tutti ricavanti il solo cospite di sostentamento per sé e le proprie famiglie dalla pensione di guerra.

*Articolo 2.* Con quanto richiesto nell'articolo 2 si intende dare un giusto riconoscimento a qualche centinaio di soggetti (forse non più di 300), che affetti da cecità assoluta e permanente e che per essere altresì colpiti dalla grave mutilazione di un arto (gamba, mano e/o più dita di esse, oppure dagli effetti invalidanti di una ipoacusia superiore al 90 per cento) subiscono gli effetti di per sé già pesanti e condizionati di tale *status* in misura ben più accentuata rispetto agli altri appartenenti alla medesima categoria.

Con la diversificazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento a loro favore si vengono a ripristinare delle differenze nel trattamento pensionistico a vantaggio esclusivo di ciechi sottoposti a palesi maggiori difficoltà, che la combinazione di due invalidità (cecità e quasi sordità, cecità ed amputazione di un arto) comporta.

Che non esistano, infatti, remore di ordine giuridico circa tale esigenza di differenziazione è attestato dalla constatazione che in passato vi si era data concretezza economica con soluzioni diverse, che interventi legislativi successivi hanno poi ingiustamente vanificato; ciò senza voler mettere in discussione le ragioni che portarono all'allineamento di tutti i ciechi di guerra, indistintamente, alla lettera A dell'assegno di superinvalidità con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Lo strumento indicato per attuare la suddetta differenziazione non viene oltretutto a stravolgere nessun meccanismo pensionistico: si tratta semplicemente di elevare del 50 per cento l'importo degli assegni a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, dalle attuali lire 1.092.000 a lire 1.638.000 mensili, esclusivamente a favore dei soggetti con i requisiti sopra descritti, ponendo il loro trattamento ad un livello superiore a quello di chi è affetto dalla sola cecità, senza cioè altre mutilazioni o invalidità aggiuntive.

A dare anche fondamento « legale » a questa richiesta interviene ancora una volta l'indagine scientifica, che ben ha evidenziato e puntualizzato la funzione vicaria della vista che l'uso delle mani viene ad assumere in presenza della cecità, anche grazie all'apporto sinergico tra esse esistenti nell'atto operativo (presoché scontata è quella svolta dall'udito). Ai contributi già citati dei cattedratici di Medicina legale professori Antoniotti ed Introna, aggiungiamo i lavori del professor Mantero di Savona, luminare della « Chirurgia della mano ». È da essi sottolineato (vedasi anche quanto riferito nell'introduzione), come, in aggiunta all'*han-*

*dicap* nell'autonomia personale comune a tutti i ciechi, gli individui gravati dall'ulteriore *deficit* anche di una sola mano, incontrano seri problemi persino nella sfera delle attività pratiche quotidiane (cura della persona, vestirsi, ecc.). Il professor Mantero, da parte sua, rileva quanto limitate siano le prestazioni delle protesi, nel caso specifico dell'amputazione della mano, non in grado certamente di surrogare le delicate funzioni proprie della sensibilità tattile.

*Articoli 3, 4 e 5.* I susseguenti articoli 3, 4, 5 vanno esaminati e commentati in blocco, unitamente alle allegate tabelle F ed F-1 nella nuova stesura che vi fa da riscontro, in quanto affrontano il campo non facile dei cosiddetti « cumuli »: ossia assegni spettanti per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra.

La tabella F-1 « determinazione del trattamento dovuto per il complesso di più infermità inferiori alla prima categoria » anzitutto stabilisce, in maniera più razionale e per quanto possibile oggettiva, quale debba essere la categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, si potrebbe dire dalla loro fusione. Questi criteri, più favorevoli degli attuali anche per l'eliminazione delle frazioni di categoria intermedie, nonché i nuovi importi fissati nella tabella F « assegno di cumulo di infermità », tengono naturalmente conto della reale incidenza di più infermità (gravi o meno gravi che siano) su di uno stesso soggetto. Attraverso il conferimento di un assegno di cumulo più consistente si viene a dare, ad esempio, la giusta rilevanza alla perdita totale dell'udito, quando si accompagni alla cecità, per la accertata interdipendenza fra esse.

Senza addentrarci nei dettagli, si propone di elevare tutti gli assegni di cumulo in godimento ampiamente sottovallutati, adottando, come parametro di riferimento, la misura dell'importo liquidato per la infermità aggiuntiva presa a se stante, aumentata di una certa percentuale. In sintesi, questo aumento traduce

in termini economici il principio, più volte avallato, dell'effetto moltiplicatore del danno causato da più minorazioni coesistenti, sicché la somma di due invalidità su uno stesso soggetto non può essere una semplice somma aritmetica, ma quest'ultima aumentata di una certa percentuale.

Riconoscere ciò non costituirebbe un dato del tutto nuovo per la pensionistica di guerra: in effetti, con la legge n. 585 del 28 luglio 1971 l'assegno di cumulo, di cui trattasi, veniva maggiorato rispetto a quello della pari categoria cui era ascritto il soggetto altrimenti integro. È da presumere che la successiva inversione di tendenza nella legislazione sia da attribuire più che altro a motivi di bilancio, se non al malvezzo di polverizzare la distribuzione dei fondi stanziati.

*Articolo 6.* La classificazione più favorevole proposta nell'articolo 6 per il combinarsi delle amputazioni considerate, per le quali si suggerisce la promozione, si fa per dire, in una delle fasce mediane della superinvalidità scaturisce anch'essa dal contesto delle argomentazioni svolte. La medicina legale ne è evidentemente il logico supporto, dovendosi ritenere assai delimitata la funzione delle due sole dita superstiti.

*Articolo 7.* Pare del tutto ragionevole prevedere, articolo 7, con scadenza triennale, una trattativa tra il Governo ed i rappresentanti di tutte le categorie interessate, in vista di un'eventuale revisione dei trattamenti pensionistici di guerra.

Deve giudicarsi quanto meno legittima, infatti, l'esigenza di una consultazione circa la destinazione degli avanzi di bilancio che, di anno in anno, sicuramente si determinano sul relativo capitolo di spesa per la chiusura di un certo numero di partite, a causa della premorienza degli invalidi di guerra beneficiari.

5. — Nell'avviarci verso la conclusione, non sembra inopportuno far rilevare che il netto divario in termini monetari all'interno del trattamento pensionistico di

guerra, che va ad accentuarsi nei confronti delle altre categorie di invalidi di guerra (si badi: non di grandi invalidi) comprese tra la seconda e l'ottava, trova un correttivo non trascurabile nel dato di fatto indiscutibile che quasi esclusivamente le suddette categorie meno colpite hanno fruito e fruiscono di altri benefici indiretti sostanziali, quali l'assunzione al lavoro grazie al collocamento obbligatorio ed i susseguenti vantaggi particolari di carriera e di prepensionamento, previsti nella legge 24 maggio 1970, n. 336.

Elemento non irrilevante è altresì la convinzione che i miglioramenti economici non possano costituire appiglio o precedente per rivendicazioni o salti in avanti per altre categorie, stanti sia il preciso ed oggettivo riferimento tabellare sia le circostanziate motivazioni che solo li legittimano.

La decorrenza fissata per tutte le provvidenze proposte è quella del 1° gennaio 1987, anche per tenere nel dovuto conto la richiesta contenuta in un atto ufficiale del Parlamento, il su ricordato ordine del giorno della Camera del 5 giugno 1986: « ... impegna il Governo a prevedere, già in fase di predisposizione

della legge finanziaria 1987, lo stanziamento dei fondi che consentano, a quarant'anni dalla Costituzione della Repubblica, l'accoglimento delle legittime aspirazioni dei mutilati ed invalidi di guerra e la realizzazione di un definitivo e conclusivo riordino della materia ».

La spesa complessiva, per l'insieme degli effetti economici, è valutabile intorno ai 15 miliardi di lire: si tratta di meno dell'1 per cento dell'onere globale per il tesoro per tutte le partite delle pensioni dirette ed indirette. Si suggerisce di reperire la copertura occorrente attingendo ai risparmi e ai residui che senza dubbio annualmente si producono nel capitolo relativo per la scontata premorienza di un numero non insignificante di soggetti aventi diritto alla pensione di guerra (per la maggior parte in età assai avanzata).

Nella persuasione di avere fornito materiale sufficiente per una riflessione non superficiale ed uno studio attento dei problemi prospettati, concludiamo la relazione facendo di nuovo appello alla scrupolosità ed alla responsabile consapevolezza dei Rappresentanti del Popolo per una serena discussione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra grave invalidità).*

1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra grave invalidità).* — 1. In favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nelle lettere A e A-bis della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o alla sordità bilaterale assoluta e permanente nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva non reversibile, nella misura di lire 3.276.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa nella misura di lire 1.638.000 mensili ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla invalidità contemplata al numero 1) della lettera B o da uno dei complessi di amputazioni contemplati nelle lettere C, D, E, F, G della citata tabella E.

3. La speciale indennità prevista dal comma 1 è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repub-

blica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modifiche e integrazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 ».

ART. 2.

*(Indennità di assistenza e di accompagnamento).*

1. I commi quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

« La misura dell'integrazione di cui al comma precedente da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita dal 1° gennaio 1987:

a) in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi oppure la sordità bilaterale assoluta o permanente o alterazioni dell'apparato uditivo contemplate nei numeri 2) e 3) della tabella A oppure la perdita funzionale di un arto o uno dei casi di amputazione contemplati nelle prime tre categorie della tabella A, ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, per gli ascritti alla lettera A, numero 2);

b) in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A;

c) in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di

un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 364.000 a partire dal 1° gennaio 1987 ».

ART. 3.

*(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).*

1. L'articolo 16 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).* — 1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, per il cui complesso non si configuri una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, verrà

corrisposto un assegno di cumulo di importo pari al primo punto previsto dall'annessa tabella F ».

2. La tabella F annessa al sopra citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1978, n. 834, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

3. La tabella F-1 allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1978, n. 834, è sostituita dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.

#### ART. 4.

*(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra).*

1. L'articolo 17 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra).* — 1. Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie dal numero 2) al numero 8) della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento pensionistico risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico ».

#### ART. 5.

*(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità).*

1. All'articolo 18 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; è aggiunto in fine il seguente comma:

« Tale criterio non si applica quando trattasi di invalidità relativa alla perdita di un apparato che assume funzione vicariante della invalidità principale ».

ART. 6.

*(Modifiche ed integrazioni alla tabella E allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656).*

1. Dopo il numero 4) della lettera E) della tabella E annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, è aggiunto il seguente:

« 4-bis) perdita anatomica o funzionale di una mano unita alla perdita o grave compromissione di almeno 3 dita dell'altra ».

ART. 7.

*(Consultazione triennale).*

1. Il Governo della Repubblica è tenuto a convocare ogni tre anni i rappresentanti delle associazioni dei pensionati di guerra aventi carattere nazionale e personalità giuridica allo scopo di studiare e predisporre eventuali revisioni dei trattamenti pensionistici di guerra.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto.

TABELLA F.  
(Articolo 3)

## ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	mensile	annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B . . . . .	1.748.565	20.982.780
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	1.488.565	17.862.780
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	1.228.565	14.742.780
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E . . . . .	968.565	11.622.780
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A . . . . .	578.565	6.942.780
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A . . . . .	403.715	4.844.580
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A . . . . .	358.865	4.306.380
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A . . . . .	314.015	3.768.180
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A . . . . .	269.165	3.229.980
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A . . . . .	224.315	2.691.780
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A . . . . .	179.400	2.152.800
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A . . . . .	134.550	1.614.600

TABELLA F-1.  
(Articolo 3)DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO PER IL COMPLESSO  
DI PIU' INFERMITÀ INFERIORI ALLA PRIMA CATEGORIA

Categoria	ottava	settima	sesta	quinta	quarta	terza	seconda
Seconda .....	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 5 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 4 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 3 <sup>a</sup>
Terza .....	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 5 <sup>a</sup>	
Quarta .....	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> + 7 <sup>a</sup>		
Quinta .....	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>			
Sesta .....	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>				
Settima .....	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>					
Ottava .....	7 <sup>a</sup>						